

4.º Indulgenza Plenaria applicabile come sopra in un giorno da destinarsi dall'Ordinario del luogo, in cui si farà il solenne anniversario generale per i defonti Fratelli e Sorelle della Confraternita de' Sette Dolori, e per quelli che sono ascritti nel numero di fare la sopradetta Orazione mentale col privilegio di tutte le Messe che verranno celebrate a qualunque Altare.

5.º Indulgenza Plenaria nel primo ed ultimo giorno della Novena del Santissimo Natale, e negli altri sette giorni, di sette anni e sette quarantene per tutte le Chiese dell'Ordine, nelle quali si farà la medesima Novena, concessa dalla sa. me. di Clemente XIII sotto li 17 Febbraio 1763.

Indulgenze e privilegii particolari per i Religiosi e Religiose dell'Ordine de' Servi di Maria. La sa. me. di Paolo V con sua Bolla Romanus Pontifex data li 23 Maggio 1606 a tutti i Religiosi e Religiose viventi in perpetua clausura ha concesse le seguenti Indulgenze.

1.º Indulgenza Plenaria si nel giorno che si prende legittimamente l'abito Religioso come nel giorno della solenne Professione, se però si saranno confessati e comunicati.

2.º Indulgenza Plenaria nella festa principale del loro Ordine, ed in punto di morte, se si saranno confessati e comunicati.

3.º Indulgenza Plenaria nel giorno che celebreranno la prima Messa, come pure a quelli che sono presenti confessati e comunicati.

4.º Indulgenza Plenaria ogni volta che faranno per dieci giorni gli Esercizi Spirituali, e impiegheranno due ore ogni giorno nelle meditazioni, confessati e comunicati.

5.º Visitando la loro Chiesa, possono lucrare tutte le Indulgenze che si acquistano nelle Chiese di Roma nei giorni delle Stazioni.

6.º Indulgenza di cinque anni ed altrettante quarantene ogni giorno che visiteranno la loro Chiesa, recitando cinque *Pater noster* e cinque *Ave Maria*, la quale potrà acquistarsi anche da coloro, che con licenza de' superiori si trovassero fuori del Chiostro in qualità di Predicatori, o pubblici Lettori, o per altra causa visitando qualunque altra Chiesa.

7.º Indulgenza di sette anni ed altrettante quarantene, quando in un mese intero ogni giorno per mezz'ora faranno l'Orazione mentale; da lucrarsi nell'ultima Domenica del mese, confessati e comunicati, come pure anni tre ed altrettante quarantene, quando ne' Capitoli con cuore contrito diranno le loro colpe, o faranno altri esercizi di virtù alla presenza e con edificazione de' loro correligiosi fratelli.

8.º Indulgenza Plenaria quando nella Visita generale si farà l'esposizione delle Quarant'ore per il buon esito della Visita, se nel caso delle

medesime faranno due ore di Orazione, pregando il Signore per l'esaltazione di S. Chiesa etc. e per la stabilità ed aumento della regolare osservanza, confessati e comunicati.

9.º Indulgenza Plenaria, quando con licenza del Sommo Pontefice e del Superiore andranno Missionari tra gli infedeli ed eretici, nel giorno che partiranno e quando arriveranno alla Provincia destinata, confessati e comunicati.

La sa. me. di Clemente XII confermò le sud. Indulgenze e concesse di più

1.º Che tutte le Messe che si celebrano a qualunque Altare in vigore delle Costituzioni dell'Ordine per i Religiosi defunti sieno privilegiate.

2.º Indulgenza Plenaria visitando la loro Chiesa confessati e comunicati ne' giorni della Natività, Presentazione, Annunciazione, Visitazione, Purificazione ed Assunzione della B. V. quale Indulgenza potrà acquistarsi anche dagli impotenti alla visita, facendo altra opera pia ad arbitrio del Superiore.

3.º Che gli stessi impotenti non potendo recitare la corona de' Sette Dolori di Maria Vergine, recitando un'Inno della B. Vergine acquisteranno le medesime Indulgenze concesse alla Corona.

4.º Indulgenza di sette anni e altrettante quarantene nelle viglie delle sud. feste della B. Vergine, nelle quali con licenza del Superiore digiuneranno in pane ed acqua; e non potendo in pane e vino: oppure si ciberanno di una sola vivanda che dia la comunità ad arbitrio del Superiore; facendo in questi giorni la meditazione almeno di mezz'ora intorno al mistero di cui si fa memoria in dette feste.

5.º Tutte le predette Indulgenze si possono applicare per modo di suffragio per i religiosi e religiose defunte, come pure per i parenti ed insigni benefattori.

6.º Tutte le Indulgenze concesse e da concedersi ai Fratelli e Sorelle della Compagnia de' Sette Dolori, s'intendono anche concesse ai religiosi e religiose anche Terziarie dell'Ordine, adempiendo però alle opere ingiunte.

7.º Tutti i Superiori anche locali possono benedire tutte le vesti e paramenti Ecclesiastici spettanti alla loro Chiesa, ne' quali non è necessaria la sacra unzione.

8.º La sa. me. di Clemente XIII nel 17 Agosto 1762 ha dichiarato che tutte le Indulgenze sopradette si possano acquistare anche dagli impotenti alla visita della Chiesa, venendo questa commutata in altra opera pia dal confessore.

Die 9 Aprilis 1838.

Sacra Congregatio Indulgentiis Sacrisque Reliquiis praeposita Indulgentias in praesenti Summario contentas uti authenticas recognovit, proindeque typis imprimi ac publicari posse censuit.

Datum Romae ex Secretaria Sacrae Congregationis Indulgentiarum.

Aloisius Canonicus Prinziwalli Substit.

XXX.

Sommario delle Indulgenze ed altre grazie in perpetuo concesse da Sommi Pontefici a tutti i Confratelli e Consorelle delle Compagnie dell'Abito ossia de' Sette Dolori di Maria Vergine Santissima erette con facoltà del P. Generale dell'Ordine de' Servi di Maria Vergine come pure alle Corone della stessa B. Vergine Addolorata.

1.º La sa. me. di Paolo V con suo Breve dato li 14 Febraro 1607 concede l'Indulgenza Plenaria nel giorno che piglieranno l'Abitino della B. Vergine de' Sette Dolori e saranno ascritti alla Confraternita.

2.º Indulgenza Plenaria da acquistarsi nel giorno della festa principale di detta Confraternita visitando la Chiesa o Oratorio dove è eretta.

3.º Indulgenza Plenaria, e remissione di tutti i peccati a quelli che si saranno confessati e comunicati in articolo di morte, e non potendosi confessare e comunicare, almeno sieno veramente pentiti, invocando il nome di Gesù colla bocca, o almeno col cuore.

4.º Indulgenza di sette anni e sette quarantene nel giorno della Natività, Annunciazione, Purificazione, ed Assunzione della B. V. ed in ogni Venerdì recitando in questi giorni in memoria della Passione di G. C. cinque *Pater* ed *Ave Maria*.

5.º Indulgenza di cinque anni e cinque quarantene ogni volta che accompagneranno il Santissimo Sacramento agli infermi, e pregheranno per la salute dei medesimi.

6.º Indulgenza di 100 giorni, quando reciteranno l'Offizio della B. V. nella Chiesa o Oratorio della Confraternita.

7.º Indulgenza di sessanta giorni, quando intervengono nel Sabato al canto della Salve Regina o Litanie della B. V. ovvero nel detto giorno reciteranno sette *Pater* ed *Ave Maria*. Quando intervengono alle Messe, od altri Divini Offizii in detta Chiesa, o alle Congregazioni pubbliche o private, ovunque si facciano, o accompagneranno i corpi de' defonti anche non Confratelli, o faranno altra opera di pietà e di misericordia.

8.º L'istesso Paolo V con Breve dato sotto li 10 Marzo 1611 concesse Indulgenza Plenaria quando intervengono ogni terza Domenica del mese o altra del medesimo mese a comodo de' luoghi secondo il Breve dato li 7 Giugno 1611, alla Processione de' Sette Dolori.

9.º Lo stesso Pontefice con Breve dato li 14 Febraro 1607 concesse ampla facoltà al P. Generale dell'Ordine di potere in ogni Chiesa dell'Ordine, dove sieno almeno cinque o sei Religiosi Professi, erigere con licenza dell'Ordinario del luogo la detta Confraternita de' laici dell'uno e dell'altro sesso, e di comunicare tutte le sopradette grazie spirituali a termini però della Bolla di Clemente VIII *Quaecumque*. Con altro Breve sotto li 28 Luglio 1607 confermò la detta facoltà e concedette la medesima al Vicario Generale o sia Commissario dell'Ordine in assenza del P. Generale, ampliando anche quella per le Chiese ove non sono i predetti cinque frati Sacerdoti, e abilitando quelle già erette a godere le stesse Indulgenze.

10.º La sa. me. di Urbano VIII con Breve dato li 18 Settembre 1628 concesse facoltà al P. Generale come sopra di erigere la detta Confraternita in tutte le Chiese de' secolari ancora e di destinare li sette Altari per una sola volta per l'acquisto delle Indulgenze concesse ai sette Altari di S. Pietro di Roma.

11.º Il Venerabile Innocenzo XI con Breve sotto il dì 1 Settembre 1681 concesse Indulgenza Plenaria per tutte le Confraternite erette e da erigersi nelle Chiese dell'Ordine solamente, nella Domenica di Passione, purchè nel visitar la Chiesa si facciano pie considerazioni sopra la Passione di G. C. e de' Sette Dolori di Maria Vergine.

12.º L'istesso Ven. concede Indulgenza di giorni cento ogni volta, che si faranno le suddette pie considerazioni, e si reciteranno sette *Pater noster*, e sette *Ave Maria*, col canto dello *Stabat Mater*, o si faranno altri spirituali esercizi soliti a farsi nelle Chiese dell'Ordine.

13.º L'istesso Ven. Pontefice concede le Indulgenze delle Stazioni dell'alma città di Roma, descritte nel Messale romano, come se personalmente visitassero le Chiese di Roma, e di più che tutte l'Indulgenze concesse alle Confraternite suddette tanto da esso, quanto da' suoi Predecessori si possano applicare per modo di suffragio alle anime del Purgatorio.

14.º La sa. me. di Clemente XIII con Breve dei 17 Agosto 1762 ha benignamente concesso, che tutti gli ascritti alla Confraternita de' Sette Dolori, anche Religiosi e Religiose di altri Ordini possano acquistare tutte le Indulgenze, anche in caso d'infermità, o d'altro grave impedimento per cui non possano fare la visita della Chiesa, venendo però questa commutata in altra opera pia dal Confessore.

Giorni delle Stazioni delle Chiese di Roma.

Tutte le Domeniche dell'Avvento, la vigilia e notte della Natività del N. S. con la Messa in aurora e giorno della suddetta Natività, con i tre giorni seguenti. Circoncisione ed Epifania del Signore, Domenica di Settuagesima, Sessagesima, e Quinquagesima. Dal primo giorno di Quaresima sino alla Domenica in Albis inclusive. Giorno dell'Ascensione. Dalla vigilia di Pentecoste, sino all'altro Sabato inclusive, e finalmente nei tre giorni delle Quattro Tempora dell'anno.

Indulgenze concesse da' Sommi Pontefici Benedetto XIII e Clemente XII alle Corone de' Sette Dolori, e a tutti i fedeli che la reciteranno.

La sa. me. di Benedetto XIII per promuovere ed accrescere sempre più nei fedeli la divozione verso la B. Vergine Addolorata, oltre le predette Indulgenze amplissime concesse agli ascritti alla Compagnia, e che portano pendente al collo il S. Abitino, e recitano ogni giorno i sette *Pater noster*, e sette *Ave Maria*, con Breve speciale spedito li 26 Settembre 1724. *Redemptoris etc.* concede a tutti i fedeli che pentiti e confessati, o con fermo proponimento di confessarsi reciteranno con divozione la suddetta Corona composta di sette poste, ed ogni posta di un *Pater noster*, e sette *Ave Maria*, ed in fine altre tre *Ave Maria* ad onore delle Lagrime della B. Vergine le seguenti Indulgenze.

1.º Indulgenza di 200 giorni per ogni *Pater noster*, ed ogni *Ave Maria*, che si dirà sulla stessa Corona nelle Chiese dell'Ordine.

2.º Simile Indulgenza se si dirà, come sopra in qualsivoglia luogo nei giorni però di Venerdì e nelle solennità principali de' Sette Dolori, con la loro ottava, ed in tutti i giorni di Quaresima.

3.º Indulgenza di cento giorni, quando si reciterà anche fuori di Chiesa ed in qualsivoglia giorno dell'anno.

4.º Indulgenza di sette anni ed altrettante quarantene, oltre le già dette quando si reciterà interamente da se solo, o in compagnia d'altri.

La sa. me. di Clemente XII con Breve *Unigeniti Filii Dei etc.* dei 12 Dicembre 1734 confermò tutte queste Indulgenze e di più concesse le seguenti.

1.º Indulgenza di 100 anni ogni volta che si reciterà interamente la detta Corona, veramente pentiti e confessati, o con fermo proposito di confessarsi.

2.º Indulgenza di 150 anni quando confessati e comunicati la reciteranno nel lunedì, mercoledì, venerdì, ed in tutte le feste di precetto di S. Chiesa.

3.º Indulgenza Plenaria e remissione di tutti i peccati, quando si reciterà quattro volte alla settimana, da acquistarsi in un giorno dell'anno a suo piacere, recitandola in quel giorno ancora dopo la Confessione e Comunione.

4.º Indulgenza Plenaria e remissione di tutti i peccati quando si reciterà per un mese continuo da acquistarsi dopo la Confessione e Comunione in un giorno del medesimo a loro piacere.

5.º Indulgenza di 200 anni quando si reciterà dopo fatta la Confessione.

6.º Indulgenza di 10 anni a tutti i fedeli veramente pentiti confessati e comunicati, e soliti a recitare frequentemente detta Corona, e a seco portarla. Ogni volta, che assisteranno alla Messa, o interverranno alle Prediche, o accompagneranno il Santissimo Sacramento portandosi agli infermi, o ridurranno i peccatori a penitenza, o metteranno pace fra nemici. Ovvero recitando sette *Pater* ed *Ave* divotamente, faranno qualunque altra opera spirituale o temporale di misericordia in onore di N. S. G. G. e della B. Vergine e di altro Santo loro particolare Protettore.

7.º Concede finalmente che tutte queste Indulgenze si possano applicare anche alle anime del Purgatorio, avendo però l'intenzione di acquistarle per le medesime.

Tutte e singole le suddette Indulgenze furono già confermate con Decreto della Sac. Congregazione delle Indulgenze del 16 Gennaio 1747, da Benedetto XIV di sa. me. e con altro simile Decreto da Clemente XIII li 15 Marzo 1763.

La sa. me. di Pio VII concesse 300 giorni d'Indulgenza da potersi lucrare una volta al giorno, a chiunque reciterà sette *Ave Maria* colla strofetta *Sancta Mater istud agas etc.* oppure, in italiano, *Santa Madre etc.* a ciascuna *Ave Maria*. E a quelli che per tutto il mese praticeranno questa devozione concede l'Indulgenza Plenaria, da lucrarsi in un giorno di detto mese a piacimento; poste però sempre le altre condizioni necessarie all'acquisto dell'Indulgenza Plenaria. E la Santità di N. S. Gregorio XVI ad istanza del P. Piratoni Generale dell'Ordine de Servi di Maria, con Decreto della Sac. Congregazione delle Indulgenze 11 Luglio 1831 ha concessa l'Indulgenza di sette anni ed altrettante quarantene a tutti coloro che interverranno alle Chiese dell'istesso Ordine in tempo della prima Messa, in cui si fa la pubblica recita della Corona de' Sette Dolori di M. V. Quale Indulgenza è ancora applicabile alle anime benedette del Purgatorio.

Si avverte che per l'acquisto delle Indulgenze le Corone devono essere benedette dai Superiori dell'Ordine, o da chi per essi, e quando

sono benedette non si possono vendere, nè imprestare, altrimenti cessa l'Indulgenza, come si prescrive in detto Breve di Benedetto XIII, lo che era stato prima stabilito dalla fel. mem. di Alessandro VII con Breve del 7 Febraro 1657.

La sa. me. di Benedetto XIV sotto li 21 Maggio 1741 concesse per comodo de' fedeli di quei luoghi ove non si trova la Religione de' Servi, che le suddette Corone si potessero benedire per l'acquisto delle Indulgenze anche da' Correttori delle rispettive Confraternite erette e da erigersi secondo le regole già stabilite; ma solamente per i Fratelli e Sorelle della loro rispettiva Compagnia.

Die 9 Aprilis 1838.

Sacra Congregatio Indulgentiis Sacrisque Reliquiis praeposita Indulgentias in praesenti Summario contentas uti authenticas recognovit proindeque typis imprimi, ac publicari posse censuit.

Datum Romae ex Secretaria Sac. Congr. Indulgentiarum.

Aloisius Canonicus Prinzivalli Substit.

XXXI.

SUMMARIUM INDULGENTIARUM PRO SOCIETATE JESU

Sanctissimus Dominus Noster Gregorius PP. XVI praevia ad infrascriptum effectum derogatione Litterarum Apostolicarum sub annulo Piscatoris Clementis XIV sui Praedecessoris incipientium « *Dominus ac Redemptor* » diei 21 Julii 1773 et attentis Litteris Apostolicis a Summo Pontifice Pio PP. VII sub plumbo datis septimo Idus Augusti anno Incarnationis Dominicae 1814 quarum initium « *Sollicitudo omnium Ecclesiarum* » benigne concessit ac confirmavit toti familiae Societatis Jesu ubique terrarum in praesens et in posterum existentis, ejusdemque Ecclesiis, seu Oratoriis, ad majorem Dei gloriam omnes et singulas Indulgentias in adnexo Summario, uti authentico a Sac. Congregatione recognito, recensitas, servatis servandis in singulis Concessionibus praescriptis; non obstantibus quibuscumque in contrarium facientibus, speciali quoque mentione dignis. Praesentibus valituris absque ulla Brevis expeditione. Datum Romae ex Secretaria Sac. Congregationis Indulgentiarum die 22 Decembris 1832.

A. CARD. FROSINI PRAEF.

A. Piatti Archiep. Trapezunt. Secret.

Indulgentiae

Olim Societati Jesu a variis Summis Pontificibus concessae uti constat ex Opere, cui Titulus « Institutum Societatis Jesu » Volumen I. Pars « Compendium Privilegiorum » Caput Indulgent. pag. 309 ad pag. inclusive 316 « Praegae Typis Universitatis » Carolo Ferdinandae in Collegio Societatis Jesu ad S. Clementem anno 1757.

1.^o *Indulgentiam Plenariam* in die Circumcisionis Domini in omnibus Ecclesiis Societatis pro omnibus eas visitantibus si confessi et communione refecti in iisdem oraverint juxta Pontificis intentiones. *In perpetuum* concessit Benedictus XIV 6 Octobris 1750 Brevi *Alias pro parte*.

2.^o *Plenariam* in festo S. P. Ignatii visitantibus Ecclesiis Societatis ut supra etc. *In perpetuum* concessit Gregorius XV die 8 Junii 1682 Brevi *Splendor Paternae Glorae*.

3.^o *Plenariam* in festo S. Francisci Xaverii visitantibus Ecclesiis Societatis ut supra etc. *In perpetuum* concessit Gregorius XV die 8 Junii 1682 Brevi *Splendor Paternae Glorae* et Alexander VII Bulla *Sicut accepimus*.

4.^o *Plenariam* in festo S. Francisci Borgia visitantibus Ecclesiis Societatis ut supra etc. *In perpetuum* concessit Innocentius XI 28 Augusti 1683 Brevi *Dudum. fel. record.*

5.^o *Plenariam* in festo S. Joannis Francisci Regis visitantibus Ecclesiis Societatis ut supra *In perpetuum* concessit Benedictus XIV 20 Februarii 1742 Brevi *Exponi nobis*.

6.^o *Plenariam* in festo S. Stanislai Kostkae visitantibus Ecclesiis Societatis ut supra. *In perpetuum* concessit Benedictus XIII 31 Julii 1727 Brevi *Redemptoris* etc.

7.^o *Plenariam* in festo S. Joannis Nepomuceni et SS. Cosmae et Damiani Religiosis Societatis, qui aliquam Societatis Ecclesiam visitaverint ut supra. *In perpetuum* concessit Clemens XII die 22 Augusti 1731 Brevi *Commissae nobis*.

8.^o *Plenariam* quando cura et sollicitudine Sacerdotum Societatis semel in una Dominica cujuslibet mensis fit Communio Generalis in aliqua Ecclesia Societatis vel in aliis Ecclesiis Saccularibus, (tamen de licentia Ordinarii, et earum Rectoris) pro omnibus fidelibus Communione refectis easdem Ecclesias visitantibus. *In perpetuum* concessit pro Urbe Paulus V in Brevi *Aeterni Pastoris* 22 Augusti 1613 et pro aliis locis extra Urbem Urbanus VIII et Innocentius X ad quindennium per Litteras Apostolicas quae tempore opportuno semper renovabantur, ut legi potest in Bulla Clementis XII *Cum felic. record.*

9.^o Religiosis Societatis missis a Superioribus ad Missiones peragendas, et quibuscumque fidelibus ad eos accedentibus in qualibet Missione, et durante illa semel Indulgentiam Plenariam cum Benedictione Papali, quam illis mittit Summus Pontifex si confessi et Communione refecti oraverint juxta consuetas intentiones. Concessit Paulus V ad septennium 1 Jun. 1619 quod semper prorogabatur expeditis novis Litteris Apostolicis cura Procuratoris Generalis.

10.^o *Plenariam* personis omnibus Societatis vel aliis quibuscumque peragentibus per octidui spatium Exercitia Spirituality in Domibus et Collegiis Societatis. *In perpetuum* concessit Alexander VII 12 Octobris 1637. Brevi *Cum sicut*; sed eandem Indulgentiam applicabilem etiam defunctis, etsi exercitia non continuentur ultra dies quinque extendit Benedictus XIV 15 Jul. 1749 Brevi *Quemadmodum Presbyteri*. Et praeterea eandem consequi posse voluit quousque fideles qui eadem Exercitia peregerint sub directione Patrum Societatis ad minimum per quinque dies, vel etiam diem unum impenderint in exercitio nuncupato *Praeparationis ad mortem* dummodo confessi et communionem refecti visitaverint Ecclesiam seu Sacellum ad eadem Exercitia destinatum. Brevi *Quantum successus* 29 Martii 1753 et *Dedimus sane* 16 Maii 1753.

11.^o Centum dies Indulgentiae Religiosis Societatis quoties more illius solito recitaverint in communi Litanias Sanctorum. *In perpetuum* concessit Benedictus XIV Rescripto diei 2 Martii 1747.

12.^o Religiosis Societatis deferentibus osculandum vel tangendum Imaginem Crucifixi (quam semel electam mutare non licet nisi in eventu amissionis) cuicumque infirmo confesso et Communionem refecto, vel saltem invocanti nomen Jesu ut Plenariam Indulgentiam applicare possint. Concessit Alexander VII in Brevi *Ut saluti* 25 Januarii 1656.

13.^o Religiosis Societatis si orent in propriis Ecclesiis ante Altare Sanctissimi Sacramenti pro consuetis Pontificis Romani intentionibus, qualibet die *omnes* Indulgentias locorum in quibus degunt eo modo lucrari posse, quo lucrarentur si loca iisdem decorata visitarent. Concessit *in perpetuum* Gregorius XIII Brevi *Cum sicut accepimus* etc. die 23 Decembris 1579.

14.^o Indulgentiam et Privilegium personale Altaris Privilegiati, Sacerdotibus Societatis ubilibet celebrantibus pro animabus defunctorum Sodalium, qui aut adscripti sunt alicui nostrae Congregationi B. M. V. aut participant ejus Indulgentias. *In perpetuum* concessit Benedictus XIV 15 Julii 1749 Bulla *Quemadmodum Presbyteri*.

15.^o Facultatem applicandi animabus fidelium defunctorum per modum suffragii omnes Indulgentias Plenarias, et non Plenarias Societati concessas et concedendas. *In perpetuum* concessit Benedictus XIII Rescripto 25 Septembris 1728 Romae edito 1729.

16.^o Religiosis Societatis quibuscumque infirmis qui senio confectis, qui Ecclesias visitare, aliaque pro Indulgentia praescripta exequi non possunt, omnes Indulgentias concessas et concedendas aliqua tamen pia opera arbitrio Confessarii diebus statutis exequendo. Concessit Paulus V Bulla *Splendor* anno 1609.

17.^o Missionariis Societatis ubique gentium Indulgentias quaslibet pro quibus requiritur Sacramentalis Confessio si illis desit copia Sacerdotis, eliciendo contritionem, et celebrando Sacrificium concessit Clemens XII Rescripto 12 Martii 1738.

18.^o Indulgentias Congregationis Primariae Bonae Mortis Plenarias videlicet in die ingressus, in articulo mortis, in quolibet mense, in una sexta feria vel Dominica nec non in variis anni Solemnitatibus, et Indulgentias Stationum, aliasque plures exequendo opera pia ab eodem injuncta. Concessit *in perpetuum* Benedictus XIII Bulla *Redemptoris nostri* nono Kal. Octob. 1729.

19.^o Indulgentias Congregationis Primariae Annunciationis B. M. V. quemadmodum continentur in Bulla *Gloriosae Dominae* 27 Septembris 1748 Religiosis Societatis si praescripta opera adimpleant in suis Ecclesiis vel Sacellis domesticis. Concessit Benedictus XIV die 15 Julii 1749 Bulla *Quemadmodum Presbyteri*.

20.^o Communicationem Indulgentiarum concessarum et concedendarum aliis Ordinibus Mendicantium et non Mendicantium et Pii locis ac Monasteriis. Concessit S. Pius V Bulla *Dum indefessae* 7 Julii 1556.

Operae praetium est visum sequentes etiam Indulgentias aliis temporibus concessas et adhuc vigentes huic Summario subnectere.

1.^o Pro decem Dominicis continuis ante festum S. Ignatii Lojolae sive alias per annum Indulg. Plen. in qualibet, fidelibus universis, si confessi et S. Communionem refecti Orationibus atque piis operibus praedictas Dominicas sanctificaverint, et aliquam Societatis Jesu Ecclesiam visitaverint. *In perpetuum* concessit Clemens XIII Rescripto 7 Jan. 1767.

2.^o Peragentibus decem sextas ferias sive Dominicas; sive alias dies intra hebdomadam immediate praecedentes vel sequentes festum S. Francisci Xaverii confessis, communionem refectis, et aliquam Societatis Ecclesiam visitantibus, Plenariam in una ex dictis 10 diebus ad libitum in aliis vero septem ann. et totidem quadrag. *In perpetuum* concessit Benedictus XIV Bulla Apostolica 6 Octobr. 1753.

3.^o Pro sex Dominicis continuis quocumque tempore intra annum in honorem S. Aloisii fidelibus universis si eadem ut in num. 1.^o servaverint, Plenariam in singulis Dominicis, etiam extra visitationem Ec-